

Commento alla sentenza Tribunale Brescia, 5 dicembre 2012 n. 10914

In data 5 dicembre 2012 il Tribunale di Brescia ha emesso sentenza n. 10914 chiudendo così il primo grado di giudizio del procedimento promosso, per il risarcimento dei danni subiti, dal presidente del consiglio di sorveglianza di una nota società per azioni quotata a seguito della sua revoca dalla carica predetta che era stata fondata sull'intervenuto cambio di maggioranza all'interno dell'ente pubblico socio. Nel caso di specie, in particolare, l'ente pubblico che precedentemente aveva nominato tale soggetto alla carica, aveva successivamente osservato che "a seguito dell'intervenuto cambio di maggioranza al governo [...] e nonostante gli sforzi profusi nel corso dell'ultimo anno dalla nuova amministrazione comunale, è venuto meno il rapporto fiduciario tra lo stesso [...] e i componenti del consiglio di sorveglianza, [...] nominati su sua indicazione, sotto la vigenza della precedente amministrazione", fondando su questa motivazione l'esistenza di una giusta causa di revoca, idonea ad escludere il risarcimento del danno dell'amministratore. La sentenza in commento si mostra particolarmente innovativa sia con riferimento al significato da attribuire alla nozione di "giusta causa di revoca" sia per quanto concerne il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno per revoca ingiustificata anche nei confronti di membri facenti parte di organi di società a partecipazione pubblica.

Il Tribunale di Brescia, riconosciuto che nel caso di specie la revoca era determinata dall'intervenuto cambio di maggioranza al governo dell'ente socio, si è spinto a non ritenere detta motivazione una giusta causa di revoca. E, infatti, seguendo le argomentazioni proposte dal Tribunale, il mero cambiamento della maggioranza politica e l'asserito venir meno del rapporto fiduciario tra l'ente e i componenti del consiglio di sorveglianza della società a partecipazione pubblica, non può costituire "giusta causa" poiché, essendo questa una società per azioni di diritto privato, ad essa si applicano le norme e i relativi principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di società commerciali anche relativamente all'individuazione della giusta causa. E, infatti, a parere del Tribunale, l'unico "privilegio" che la legge riconosce agli enti pubblici soci di società che fanno ricorso al capitale di rischio, è quello disciplinato all'art. 2449, quarto comma, cod. civ..

Si consideri che la giurisprudenza, con riferimento alle società per azioni di indiscusso diritto civile, ha ritenuto sussistente la giusta causa di revoca qualora si ravvisino comportamenti degli amministratori integranti determinati e specifici gravi inadempimenti dei doveri ai medesimi imposti dalla legge o dallo statuto, inadempimenti tali da far venire meno il rapporto fiduciario con i soci, ovvero in situazioni tali da impedire la prosecuzione del rapporto o comunque idonei a influire negativamente sulla prosecuzione del medesimo. Tali circostanze non possono essere integrate dal (e neppure appaiono riconducibili al) mero mutamento di indirizzo politico di un socio. Sul punto si rammenta la sentenza n. 9186 emessa dal Tribunale di Milano in data 1 agosto 2006 con la quale si è inteso ribadire che nelle società a partecipazione pubblica l'orientamento politico difforme non è sufficiente a revocare il "pactum fiduciae" proprio della relazione fra l'amministratore e la società di capitali.

D'altro canto la sentenza oggetto di analisi mostra come, in fase di giudizio, l'ente pubblico abbia cercato di far ritenere giustificata la revoca del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, facendo leva sulla sussistenza di "gravi fatti"; in particolare, l'ente pubblico lamentava di non essere stato ammesso ad esercitare il diritto di voto nell'assemblea a causa di un sospetto vizio nella comunicazione di una variazione del patto parasociale. Il Giudice del Tribunale di Brescia ha ritenuto però di non dover riscontrare, in tale comportamento, alcun "grave fatto" tale da giustificare la revoca per giusta causa "essendo all'evidenza preciso dovere del presidente dell'assemblea verificare il rispetto della legge, tanto più quando sono previste sanzioni in caso di inosservanza e considerato comunque che l'assemblea

era stata rinviata senza adottare alcun provvedimento”.

Il Tribunale di Brescia, dunque, seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza e riconosciuto il carattere “privatistico” della società a partecipazione pubblica, non essendo sussistenti “gravi fatti” cui ancorare la revoca, ha ritenuto di dover escludere che il mero mutamento della maggioranza politica all’interno dell’ente socio, senza che venissero indicati fatti o atti ben precisi al imputabili al ricorrente, potesse giustificare la revoca dalla carica. Una scelta così fatta pare ancor più comprensibile alla luce del fatto che la società coinvolta nel presente giudizio rientra nel novero delle società c.d. “aperte” ossia di quelle società che fanno ricorso al capitale di rischio; stante la natura di società quotata in borsa, la revoca dei suoi amministratori per motivi latamente politici si porrebbe in evidente contrasto con il fondamentale principio costituzionale di libertà di iniziativa economica.

Ritenuto quindi sia il carattere “commerciale” della società convenuta sia l’assenza di una giusta causa di revoca, il Tribunale ha condannato la società resistente al risarcimento dei danni subiti dal presidente del consiglio di sorveglianza ingiustamente revocato.

Avv. Stefano Pellegatta